



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

Guardia Costiera

GIULIANOVA

Lungomare Spalato – 64021 – GIULIANOVA (TE) - Telefono 085/8004918
E – mail: ucgiulianova@mit.gov.it - P.E.C.: cp-giulianova@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/giulianova

ORDINANZA ANNO 2024

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI E PERSONE NEL PORTO DI GIULIANOVA

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP) Alessio FIORENTINO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Giulianova,

- VISTA:** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n.285 in data 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada”;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. “Riordino della legislazione in materia portuale”;
- VISTA:** Legge Regionale 12 novembre 1997, n. 127 “Delega ai Comuni sede di porto o di approdo dei servizi ed attività relativi all'ordinaria manutenzione delle aree portuali”;
- VISTE:** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTA:** la Circolare n. 38 prot. n. M_ TRA/PORTI/6778 in data 27 ottobre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti nella quale è stata ribadita la competenza del Capo del Circondario in materia di circolazione in ambito portuale tramite ordinanza dello stesso quale autorità dello Stato, nelle cui attribuzioni esclusive rientrano la polizia dei porti e la sicurezza portuale;
- VISTA:** la Circolare prot. n. 77712 del 10/06/2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera con cui viene ribadita la nota prot. n. 71952 del 30/05/2019 dell'Avvocatura dello Stato, recante specifiche linee di indirizzo in materia di circolazione stradale in ambito portuale, che rientra nell'alveo delle competenze dell'Autorità marittima;
- VISTA:** l'Ordinanza n.05/2001 in data 27/03/2001 di questo Ufficio Circondariale Marittimo regolamento per l'utilizzo dello scalo di alaggio/varo, nonché l'uso delle autogru e moto-scali nel porto di Giulianova;
- VISTA:** l'Ordinanza n.19/2003 in data 14/06/2003 di questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modifiche, relativa al servizio di bunkeraggio nel Porto di Giulianova;
- VISTA:** l'Ordinanza n.49/2013 in data 30/09/2013 di questo Ufficio Circondariale Marittimo relativa allo stato di precarietà di alcune aree del porto di Giulianova che rendono

pericolosa la circolazione sia di mezzi/veicoli che di persone nell'ambito portuale;

VISTO: il Piano Regolatore Portuale di Giulianova approvato dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo con verbale n.83/2 della seduta del 31/01/2023;

VISTA: l'Ordinanza n.03/2020 in data 28/02/2020 di questo Ufficio Circondariale Marittimo relativa all'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Giulianova;

CONSIDERATE: le modifiche strutturali e tecniche intervenute nel porto di Giulianova, consistenti in interventi di manutenzione e realizzazione del sistema di controllo elettronico degli accessi, che hanno consentito di ripristinare ed integrare il corretto funzionamento dei lettori di riconoscimento delle targhe degli autoveicoli, oltrechè l'implementazione di una piattaforma telematica per le richieste di autorizzazione all'accesso in porto;

RITENUTO: necessario aggiornare le norme che regolano la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Giulianova;

VISTO: l'attuale stato in cui versa la segnaletica orizzontale e verticale di alcune zone dell'ambito portuale ed il permanere dell'assoluta necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e di prevenire eventuali sinistri;

VISTI: gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione ed articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) e l'art.12 comma 3 let. f) del Dlgs n.285 in data 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada).

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione ed abrogazioni)

È approvato ed adottato, l'annesso **“Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Giulianova”**.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono ed abrogano integralmente le disposizioni contenute nell'Ordinanza n.03/2020 in data 28/02/2020 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Viene inoltre abrogata ogni altra disposizione, precedentemente adottata, che possa essere in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alle norme contenute nel regolamento approvato con la presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o illecito sanzionato da altre norme speciali.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ed il relativo Regolamento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, nonché pubblicata sul sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/gulianova.

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessio FIORENTINO**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**Ufficio Circondariale Marittimo
Guardia Costiera
GIULIANOVA**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA
CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI
VEICOLI E PERSONE NEL PORTO DI
GIULIANOVA**

ARTICOLO 1 **(Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento si applica alle aree demaniali marittime del porto di Giulianova, individuate negli elaborati allegati al Piano Regolatore Portuale di Giulianova approvato dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo con verbale n.83/2 nella seduta del 31/01/2023 e disciplina l'accesso, la sosta e la circolazione all'interno dello stesso di persone e veicoli, come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada.

ARTICOLO 2 **(Prescrizioni di carattere generale, divieti e responsabilità)**

La circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale è regolata dalle norme contenute nel presente regolamento e, per le fattispecie non previste dallo stesso, si applicano, in via residuale, le disposizioni contenute nel Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Il porto di Giulianova è delimitato da apposita recinzione e da varchi muniti di barriere automatizzate. La presenza dei varchi d'accesso con sbarre automatiche è preannunciata da apposita segnaletica, posta in prossimità dell'ingresso dei varchi nord e sud del porto, con cartelli monitori verticali nonché all'intero dell'ambito portuale, nelle forme orizzontale e verticale. Il varco centrale è utilizzato solo ed esclusivamente in alternativa e nell'indisponibilità dei varchi nord e sud, fermo restando le eventuali future utilizzazioni previste dal Piano Regolatore Portuale adottato in Consiglio Regionale d'Abruzzo con verbale n°83/2 del 31.01.2023.

E' fatto divieto di manomettere, danneggiare o compiere qualsiasi azione che possa compromettere la regolare funzionalità delle barriere automatizzate e dei sistemi di riconoscimento targhe, nonché possa minare i presupposti per l'accesso e l'uscita in sicurezza dall'area portuale.

È vietato, altresì, alterare/manomettere/imbrattare la segnaletica stradale, nonché modificare il posizionamento delle barriere di protezione, i *new-jersey* o le transenne posizionate all'interno del porto.

Le banchine portuali, sono prive di protezione "*tipo guard-rail*" contro le eventuali cadute accidentali in acqua di veicoli e/o persone.

Per quanto sopra, chiunque acceda al porto di Giulianova, a piedi o con veicoli, anche se autorizzato, lo fa consapevole dei rischi e dei pericoli cui può incorrere, assumendosene la responsabilità.

In considerazione del fatto che in ambito portuale si svolgono molteplici e



diversificate attività, a vario titolo riconducibili al settore marittimo, lo stesso è da considerarsi pertanto, prioritariamente, area di lavoro e di cantiere, di riflesso potenzialmente pericolosa, in particolare per i non addetti ai lavori.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova è quindi manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni tipologia di danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito portuale, nei confronti di persone, animali, cose e veicoli.

In relazione all'attività cantieristica navale che in esso si svolge regolarmente, operano mezzi speciali fuori sagoma (come *travel-lift*, autogru mobili, ecc.), con carichi sospesi che rappresentano elevatissimo pericolo per quanti transitino in prossimità degli stessi, il cui utilizzo è regolamentato con Ordinanza n°05/2001 del 27.03.2001.

Le caratteristiche dei luoghi portuali e le molteplici attività che si svolgono al suo interno, non sempre permettono di conoscere e segnalare in tempo convenientemente utile le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi. La particolare esposizione agli elementi meteo marini potrebbe essere, inoltre, causa di malfunzionamento/deterioramento della rete di illuminazione, della segnaletica stradale, di danni al selciato, al manto stradale ed ai piani di calpestio.

Eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate, conseguenti da transito/sosta/fermata in area portuale, restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi; questi ultimi sono anche ritenuti responsabili di eventuali danni in qualsiasi modo procurati alle strutture ed agli arredi portuali.

Nell'area portuale il limite di sicurezza è rappresentato dalla segnaletica orizzontale gialla posta a 5 mt. dal ciglio banchina.

In caso di condizioni meteorologiche e marine avverse, i conducenti dei veicoli e i pedoni in transito devono prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di allagamenti diffusi, anche se non segnalati, ed all'eventuale tracimazione di acqua di mare dai muri di protezione delle banchine.

I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano in ambito portuale, oltre all'ordinaria diligenza, devono osservare ogni ulteriore precauzione necessaria, al fine di scongiurare il verificarsi di qualsiasi tipologia di incidente che possa interessare persone, veicoli, strutture portuali o merci, in relazione ai rischi intrinseci derivanti dalla natura e dalla particolare destinazione delle aree portuali (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle unità in tensione, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in attività, possibilità di allagamenti e tracimazione di acqua di mare dalle opere foranee a difesa del porto ecc.).

La circolazione dei veicoli è ammessa esclusivamente nelle carreggiate

appositamente individuate con segnaletica e nei prescritti sensi di marcia.

Al fine di non interferire con altre attività portuali, i concessionari devono attenersi alle prescrizioni impartite sugli atti concessori, quali il posizionamento di recinzioni, segnaletica e prescrizioni di carattere antinfortunistico, segnalando eventuali criticità sulla viabilità all'Autorità Marittima.

Resta impregiudicata la facoltà da parte dell'Autorità Marittima di imporre, in ogni momento, ulteriori limitazioni o divieti alla circolazione e alla sosta veicolare nelle aree portuali, per esigenze commerciali e funzionali del porto o per ragioni di sicurezza e di giustizia.

ARTICOLO 3 **(Suddivisione delle aree portuali)**

L'accesso, l'uscita ed il transito dei veicoli all'interno del porto, sono consentite esclusivamente impegnando i varchi di accesso, previa concessione di apposita autorizzazione, da richiedere telematicamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, imprescindibile per l'avvio del conseguente iter amministrativo.

Il varco nord è munito di due sbarre, da impegnare obbligatoriamente una per ogni senso di marcia, il varco sud è provvisto di una sola sbarra, per l'entrata/uscita.

Ai fini del presente regolamento, l'ambito portuale di Giulianova è suddiviso come segue:

AREA A – (Operatori Portuali): L'area A comprende la zona portuale destinata prevalentemente ad operazioni di carattere commerciale correlate alle esigenze della flotta peschereccia e delle unità da traffico. Essa è compresa tra la radice del Molo Nord e la testata del Secondo Braccio Molo Nord (costituita quindi dal primo braccio, il secondo braccio ed il Molo Laudadio).

La circolazione in AREA A è consentita: agli operatori portuali iscritti nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione; ai proprietari e/o armatori delle unità navali ormeggiate; ai marittimi regolarmente imbarcati sulle unità facenti base nel porto di Giulianova; ai titolari e dipendenti delle Agenzie marittime – doganali; ai sommozzatori e palombari regolarmente iscritti nei pertinenti registri; ai titolari e dipendenti di attività assentite in concessioni nelle aree demaniali marittime ubicate sul molo nord del porto di Giulianova; agli ispettori di enti tecnici; nonché a coloro i quali svolgono attività a bordo delle unità (da pesca o da traffico) ivi ormeggiate, per l'espletamento di operazioni commerciali a bordo di unità navali.

Tale area può essere interessata dalla circolazione di mezzi operativi quali, a titolo di esempio, le macchine operatrici definite dall'art. 58 del Codice della Strada ed ogni altro

mezzo che risulti mediamente impossibilitato o limitato nello svolgimento delle manovre quali, ad esempio, le gru semoventi, i *fork lift*, i *carrelli self- propelled* e non, i trattori ed ogni altro mezzo (ivi compresi i veicoli privi di targa) adibiti allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, tenuto conto dei limiti di portata delle banchine

I soggetti autorizzati all'accesso nell'area A, sono sempre autorizzati ad accedere e sostare anche in area B.

AREA B – (Diportisti): L'area B comprende tutto il tratto di banchina denominata "Marinai d'Italia" che si estende dal varco di accesso sud al varco di accesso nord del porto di Giulianova.

La circolazione in AREA B è consentita: ai soci dei sodalizi nautici; ai proprietari delle unità da diporto ormeggiate ai pontili ivi insistenti; ai titolari e dipendenti di attività assentite in concessioni nelle aree demaniali marittime ubicate sulla banchina "Marinai d'Italia e sul molo sud del porto di Giulianova, ai fruitori del piccolo scalo d'alaggio, ai concessionari dei "Caliscendi", ed agli operatori che a vario titolo, anche occasionalmente, svolgono attività a bordo delle unità da diporto ivi ormeggiate o ad esse connesse, ovvero di quanti iscritti nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, per l'espletamento di operazioni commerciali a bordo di unità da diporto.

Tale area può essere interessata dalla circolazione di mezzi operativi come sopra descritti, tenuto conto dei limiti di portata delle banchine.

INGRESSI PORTUALI: Gli ingressi portuali sono preceduti da percorsi stradali obbligati ubicati esternamente all'area portuale, regolamentati secondo le disposizioni di legge del Codice della Strada.

L'area include due aree esterne alla delimitazione garantita dai varchi d'ingresso portuali e, pertanto, sottratte alle possibilità di essere accessibili in forma controllata. Esse dovranno essere lasciate sempre libere al fine di non creare intralcio ai mezzi in entrata ed in uscita dal porto, in particolare per quelli di soccorso.

I mezzi che dovessero comportare intralcio e/o pericolo per la circolazione potranno essere rimossi d'autorità e custoditi in appositi spazi a ciò destinati, con addebito delle relative spese a carico del trasgressore/obbligato in solido.

ARTICOLO 4 **(Prescrizioni relative alla circolazione veicolare)**

Nel porto di Giulianova è vietato l'accesso a tutti i veicoli non autorizzati.

Fermo restando quanto previsto dalle norme di dettaglio contenute nel presente Regolamento, la circolazione veicolare deve essere effettuata nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale.

Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente.

I veicoli che intendono accedere nell'area portuale devono arrestare la corsa prima delle barriere automatiche, poste in prossimità dei varchi, in corrispondenza dell'apposita segnaletica orizzontale (strisce di colore bianco) e verticale (Cartello "**ALT – Varco Portuale** controllo elettronico degli accessi").

Il sistema di controllo e lettura targhe, dopo aver accertato che il veicolo entrante è autorizzato, consentirà in forma automatizzata l'apertura della sbarra posta al varco di entrata.

I conducenti dei veicoli autorizzati ad accedere in porto devono prestare la massima cautela possibile, soprattutto in presenza di particolari condizioni atmosferiche, valutando se accedervi anche in presenza di malfunzionamento o in assenza di illuminazione portuale, della segnaletica stradale, orizzontale e verticale o di danni al selciato ed al piano di calpestio.

Particolare attenzione dovrà essere tenuta durante la movimentazione dei *travel- lift*, di autogru con carichi pendenti, di mezzi meccanici con traini o di mezzi per trasporto eccezionali. I veicoli in transito dovranno dare sempre la precedenza a tali mezzi, mantenendo dagli stessi una adeguata distanza di sicurezza. E' altresì vietato a tutti i veicoli il transito, la sosta e la fermata al di sotto e/o nel raggio di azione dei predetti mezzi meccanici. Durante l'attraversamento dell'ambito portuale, i veicoli che trasportano merci devono essere dotati di accorgimenti idonei ad evitare la perdita di carico o la perdita di residui. Il conducente è responsabile della pulizia e della rimozione dei residui o della perdita del carico.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, che abbiano causato fenomeni di tracimazione di acque, e comunque su disposizione di questa Autorità marittima, la viabilità sulle banchine per motivi di sicurezza potrebbe essere temporaneamente deviata o sospesa con l'impiego di transenne e mediante l'apposizione di specifici avvisi monitori.

A tutti i veicoli autorizzati all'accesso in porto è fatto altresì divieto di:

- a) effettuare sorpassi e manovre pericolose;
- b) superare la velocità massima consentita di 20 km/h;
- c) transitare o sostare in aree diverse da quelle autorizzate con il permesso rilasciato;
- d) transitare e sostare a meno di cinque metri dal ciglio delle banchine portuali, nonché oltrepassare le strisce orizzontali di colore giallo, ad eccezione delle aree in cui tale transito è consentito ed opportunamente segnalato. Sono esclusi da tale divieto, per il tempo strettamente necessario, i mezzi ed i carrelli elevatori impegnati nelle operazioni di

imbarco/sbarco di merce e/o pescato dalle unità ormeggiate, i mezzi operativi dei cantieri nautici nelle aree limitrofe agli scali di alaggio opportunamente segnalate, nonché tutti i mezzi di soccorso e di polizia. L'area in parola non dovrà essere comunque in alcun modo occupata durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi;

e) effettuare qualsiasi segnalazione acustica fuori dai casi di assoluta necessità;

f) sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possono costituire intralcio alle attività ed alla viabilità portuale;

g) sostare a ridosso degli arredi portuali;

h) transitare o sostare su tutto il molo sud, in quanto lo stesso risulta privo di strutture di sicurezza, con presenza di massi di protezione dislocati irregolarmente e, quindi, potenzialmente pericolosi per l'incolumità fisica delle persone e dei mezzi, ad eccezione dei veicoli in uso ai titolari delle concessioni ivi ubicate, che potranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, su istanza di parte, per il solo tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni richieste;

i) transitare o sostare su tutta la banchina foranea del molo nord, lato esterno, essendo la stessa costituita prevalentemente da massi dislocati irregolarmente e, quindi, potenzialmente pericolosa per l'incolumità fisica delle persone e dei mezzi;

j) transitare, attraversare o sostare, lungo il tratto di banchina "Marinai d'Italia" già destinato a pista ciclabile e pedonale, opportunamente segnalato e delimitato da arredi portuali e segnaletica orizzontale;

k) sostare in prossimità dei varchi di accesso in porto e delle sbarre ivi presenti;

l) sostare in prossimità di prese d'acqua, colonnine elettriche, manufatti ed attrezzature destinate al servizio antincendio o altri impianti presenti in porto;

m) transitare o sostare negli spazi necessari all'accesso a cantieri, depositi, magazzini e capannoni presenti in porto;

n) transitare, fermarsi o sostare nelle vicinanze di cavi d'ormeggio.

ARTICOLO 5 **(Aree di sosta)**

La sosta dei veicoli e dei mezzi è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale ed all'interno degli appositi stalli di parcheggio gratuito. La predetta segnaletica individua, altresì, eventuali particolari destinazioni a categorie specifiche di veicoli. Le aree di sosta riservate sono identificate da strisce di colore giallo.

Tutte le zone di sosta presenti in porto sono incustodite, pertanto l'Autorità Marittima è manlevata da ogni profilo di responsabilità per danni, furti o atti vandalici.

Le aree destinate alla sosta degli autoveicoli sono di seguito riportate:

- a) area antistante al varco portuale sud, a ridosso della radice del Molo Sud;
- b) area nei pressi dell'approdo turistico, nelle adiacenze dei sodalizi nautici;
- c) area nei pressi del mercato ittico;
- d) area nei pressi della sede dell'Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova;
- e) area nei pressi della radice del molo Laudadio;
- f) area a ridosso del muro paraonde lungo il secondo braccio del Molo Nord.

ARTICOLO 6 **(Rimozione dei veicoli in ambito portuale)**

La mancata osservanza dei precetti contenuti negli articoli che precedono, o che determinino intralcio/pericolo per la circolazione, limitazioni al regolare svolgimento di operazioni o servizi portuali e l'espletamento dei servizi di emergenza, comporta la rimozione forzata del veicolo, con spese a carico esclusivo del proprietario del veicolo e di ogni altro obbligato in solido.

ARTICOLO 7 **(Prescrizioni generali per pedoni e velocipedi)**

La circolazione pedonale in ambito portuale ha carattere eccezionale e residuale ed è da considerarsi un transito di necessità, soggetto a fattori di rischio determinati dall'eterogeneità dei veicoli che vi transitano, dalla natura delle merci che vi vengono movimentate e dalle molteplici e diversificate realtà lavorative che vi operano.

I pedoni ed i velocipedi che transitano nell'ambito portuale devono tenere un comportamento improntato alla diligenza e prudenza, utilizzando – ove presenti – i percorsi pedonali segnalati, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni della cartellonistica verticale e orizzontale predisposta.

Ai pedoni ed ai velocipedi è fatto divieto di:

- a) oltrepassare le linee gialle delimitanti la fascia di sicurezza del ciglio banchina, ovvero le barriere posizionate a protezione da eventuali cadute in mare dal ciglio banchina. Nelle aree prive di linee/barriere, i pedoni non devono avvicinarsi a meno di 5 (cinque) metri dal ciglio banchina;
- b) transitare e/o sostare sulle banchine in caso di condizioni meteo marine avverse;
- c) transitare e/o sostare a meno di 3 metri dal muro paraonde del Molo Nord;
- d) transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare, nei pressi delle aree operative ed in quelle adibite a cantiere navale e/o zone di rimessaggio durante le fasi di lavoro e di movimentazione dei mezzi;

- e) transitare sulle banchine durante le operazioni commerciali;
- f) transitare o sostare nel raggio di azione o al di sotto di gru, di travel lift e di comunque di ogni mezzo meccanico in movimento, avendo inoltre cura di garantire una adeguata distanza di sicurezza;
- g) accedere e sostare sui massi e muri delle opere di difesa foranea del porto di Giulianova, nonché scavalcare i muri e le strutture di recinzione portuale o delle concessioni ivi presenti;
- h) accedere e sostare senza alcuna autorizzazione del Titolare all'interno di cantieri navali o di concessioni demaniali marittime presenti nel porto, ovvero salire a bordo di qualsiasi pontile o unità ormeggiata, senza averne titolo;
- i) arrampicarsi alle strutture portanti dei fanali d'ingresso del porto o di qualunque altro segnalamento marittimo o arredo portuale, nonché sulle macchine operatrici quando non in attività;
- j) manomettere, spostare o imbrattare qualsiasi arredo o struttura portuale;
- k) porre in essere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di mettere a repentaglio la propria o l'altrui sicurezza, nonché minare le condizioni di sicurezza della viabilità e della regolare fruizione del porto, dei suoi servizi e dei suoi ambienti.

Le persone che lavorano nelle aree operative devono indossare indumenti idonei a garantirne la piena visibilità, sia in ore notturne, sia diurne, prestando la massima attenzione al transito sulle aree e sulle strade in cui circolano i mezzi operativi.

Tutti i pedoni in transito nell'ambito portuale devono prestare attenzione alla presenza di eventuali irregolarità del manto stradale, anche se non segnalate.

ARTICOLO 8 **(Autorizzazione all'accesso veicolare in ambito portuale)**

I richiedenti, aventi diritto all'accesso con il proprio veicolo in ambito portuale, dovranno registrarsi sul seguente portale:

https://permessi.chips-mobile.it:7444/PermessiZTLCittadini_LandingComponent

Il portale consente la registrazione e la richiesta del relativo permesso a 3 categorie di utenti:

1) Operatori Portuali: per richiedere il rilascio di un permesso di accesso in porto, l'utente in possesso dei requisiti per l'accesso in AREA A, dovrà selezionare la categoria di interesse (Rappresentante/Comandante Unità da traffico; Concessionario demaniale marittimo portuale; Persona Giuridica Titolare di permesso ex Art. 68; Impresa di pesca-Armatore; Dipendente concessione demaniale marittima- Portuali; Marittimo – Unità da pesca; Marittimo – Unità da traffico). La richiesta dovrà essere corredata dalle dichiarazioni

sostitutive di cui al modello in allegato 2, qualora l'utente non corrisponda al proprietario del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione ad accedere in porto. I dipendenti delle concessioni demaniali marittime presenti all'interno dell'area portuale, dovranno produrre, oltre alla documentazione dei veicoli, la dichiarazione di cui all'allegato 3, corredata da una copia del contratto di lavoro redatto secondo vigente normativa.

Al variare di qualsivoglia requisito necessario per il rilascio dell'autorizzazione di accesso in porto (es. sbarco di uno dei membri dell'equipaggio, cessazione del rapporto lavorativo per un dipendente di un concessionario, ecc.), è fatto obbligo all'armatore/concessionario di darne tempestiva comunicazione a questo Comando, che provvederà alla revoca del provvedimento autorizzativo rilasciato.

2) Diportisti: per richiedere il rilascio di un permesso di accesso in porto, l'utente, in possesso dei requisiti per l'accesso in AREA B, dovrà inserire una dichiarazione/certificazione rilasciata dal concessionario del pontile presso il quale è ormeggiata l'unità navale.

3) Occasionali: per richiedere il rilascio di un permesso di accesso in porto, l'utente che per motivi connessi allo svolgimento di una attività lavorativa, esigenze diportistiche o cantieristiche, di partecipazione ad eventi o manifestazioni sportive che si svolgono in ambito portuale, abbia necessità di accedere all'area portuale per un limitato e predeterminato periodo di tempo, dovrà compilare l'apposito campo contenente la motivazione per la quale chiede l'accesso.

Le richieste di accesso in porto dovranno essere caricate sul portale con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni rispetto alla data di inizio di validità del permesso. L'Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova potrà esaminare le istanze presentate anche oltre tale termine, in presenza di valide ragioni di natura operativa ed organizzativa dell'ufficio preposto, fermo restando il rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'utente sarà abilitato ad accedere in porto e le targhe fornite saranno automaticamente riconosciute dal sistema elettronico di controllo accessi.

ARTICOLO 9 **(Tipologia e validità delle autorizzazioni)**

a) **Autorizzazioni biennali** hanno validità di due anni dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni vengono rilasciate alle imprese di pesca, ai marittimi delle unità da pesca ed ai diportisti.

b) **Autorizzazioni annuali** hanno validità di un anno solare dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni vengono rilasciate ai rappresentanti/comandanti delle unità da traffico ed ai marittimi delle unità da traffico.

- c) **Autorizzazioni periodiche** hanno validità di un anno civile (scadenza al 31/12 di ogni anno).

Le autorizzazioni vengono rilasciate agli utenti ex art. 68 del Codice della Navigazione.

- d) **Autorizzazioni occasionali** hanno validità di un giorno, vengono rilasciate in relazione ad esigenze limitate nel tempo.

L'autorizzazione di accesso in porto non può essere richiesta per l'esercizio della pesca sportiva.

I permessi di accesso in porto, richiesti tramite la piattaforma telematica, hanno efficacia dalla data di validazione da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova ed autorizzano il titolare alla circolazione ed alla sosta nell'area indicata sul permesso visionabile telematicamente sulla piattaforma digitale:

- il permesso rilasciato agli operatori portuali consente di accedere al porto attraverso il varco nord e il varco sud e di transitare/circolare/sostare nelle aree A e B;
- il permesso rilasciato ai diportisti consente di accedere al porto attraverso il varco nord e il varco sud e di transitare/circolare/sostare nell'area B;
- il permesso rilasciato occasionalmente consente di accedere al porto attraverso il varco nord e sud e di transitare/circolare/sostare nell'area autorizzata dall'Autorità Marittima sulla base della richiesta avanzata dall'utente.

In caso di cambio del veicolo, l'utente potrà effettuare la richiesta di cambio targa autonomamente tramite il portale e sarà esaminata dall'Ufficio Circondariale marittimo ai sensi del precedente articolo 9).

L'Autorità Marittima si riserva in ogni momento di revocare i permessi con provvedimento motivato, qualora venga accertata la violazione di norme contenute nel presente Regolamento ed anche in relazione alle segnalazioni pervenute dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 10 **(Libero accesso)**

E' consentito il libero accesso nel porto di Giulianova ai mezzi Militari e delle Forze di Polizia, ai veicoli appartenenti ai servizi di pubblica assistenza ed emergenza, per i quali il sistema di lettura consente il riconoscimento automatico delle targhe istituzionali.

Qualora l'accesso riguardi autoveicoli di servizio con targhe non istituzionali o non riconosciute dal sistema automatico di lettura, impiegati in servizi di protezione civile, di pronto soccorso, di pronto intervento o in servizio di Stato, il personale preposto provvederà



a contattare la Sala Operativa di questo Comando per l'inserimento delle targhe nel portale.

Sono, inoltre, esentati dall'autorizzazione di cui all'art. 9, i portatori di handicap alla conduzione di veicoli in possesso di regolare attestazione rilasciata dagli enti preposti, tenuta costantemente in posizione ben visibile sul cruscotto, per il transito ed una breve sosta necessarie a compiere operazioni giornaliere.

ARTICOLO 11

(Accesso e circolazione dei veicoli con carichi pericolosi/eccezionali)

L'accesso nell'ambito portuale da parte di veicoli trasportanti carichi di materiali infiammabili, esplosivi e/o pericolosi, anche se scortati dalle Forze di Polizia o servizio scorta stradale privato, deve essere autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, come sancito dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 19/2003 del 14.06.2003, in premessa citata.

ARTICOLO 12

(Disposizioni transitorie e finali)

Per tutte le tipologie di permessi, rilasciati ai sensi del precedente Regolamento per l'accesso e la circolazione veicolare e pedonale nel porto di Giulianova, approvato ed adottato con Ordinanza n.03 del 28.02.2020, rilasciati fino alla data del 31.12.2023, i rispettivi titolari dovranno richiedere l'eventuale rinnovo entro il 31 ottobre 2024, seguendo la procedura indicata al precedente articolo 9).

I veicoli indicati nei permessi di accesso rilasciati nel corso dell'anno 2024, sono abilitati ad accedere al porto di Giulianova dalla data di approvazione ed adozione del presente Regolamento, secondo le modalità illustrate al precedente articolo 4).

Le modalità di accesso al porto di Giulianova, contemplate dal precedente Regolamento, cesseranno di efficacia alla data del 01 novembre 2024.-

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessio FIORENTINO**

Ufficio Circondariale Marittimo GIULIANOVA

ALLEGATO 1

Suddivisione aree portuali

- | | |
|-----------------------------|--|
| • LIMITE
ambito portuale | |
| • VARCO | |
| • ZONA A | |
| • ZONA B | |





Allegato 2 – Modulo di autocertificazione da allegare (ove necessario) all'istanza di accesso in porto

Dichiarazione sostitutiva di

AUTOCERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 – Art.47)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ (_____)
il _____ e residente in _____ (_____) Via _____
_____ n. _____ (Cell. _____) – e-mail _____,
proprietario del veicolo/automezzo marca – modello _____ targato _____,
in merito alla richiesta del permesso d'accesso e di sosta presentata in data _____ ed
essendo a conoscenza di quanto disposto dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, che
testualmente recita:

Art. 76 – Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale;
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Fermo restando a norma del disposto dall'art. 75, dello stesso D.P.R. n.445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di concedere in uso gratuito il mezzo sopracitato al Sig. _____
nato il _____ a _____ residente a
_____ via _____, ai soli fini della
circolazione nell'ambito portuale di Giulianova.-

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La presente dichiarazione può essere presentata all'ufficio competente anche via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità.

Il/La sottoscritto/a acconsente, ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quei dati appartenenti a particolari categorie indispensabili per le specifiche finalità di trattamento.

Giulianova _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)



Allegato 3 - Dichiarazione dei dipendenti di concessione d.m. nel porto di Giulianova

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ (____)
il _____ e residente in _____ (____) Via _____
_____ n. _____ (Cell. _____) – e-mail _____,
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che i dati indicati e le dichiarazioni rese sono veritiere, in
relazione alla richiesta di accesso e sosta nel porto di Giulianova a mezzo veicolo – presentata in
data _____ dal Sig. _____, Titolare di
concessione d.m. nel Porto di Giulianova, riferisce di essere dipendente ed in attività lavorativa presso
la predetta concessione d.m. e pertanto,

DICHIARA

- di svolgere, alla data della presente richiesta, attività lavorativa presso la concessione demaniale
marittima in ambito portuale _____ dal giorno
_____ in qualità di _____;
- che il/i veicolo/i non saranno condotti da persone diverse dal sottoscritto;
- di essere a conoscenza che la circolazione in porto può essere pericolosa e chi vi accede lo fa a
suo rischio e pericolo;
- di essere a conoscenza che il permesso di accesso in porto, qualora decadono i presupposti
dell'autorizzazione concessa, cessa di validità.

Il/La sottoscritto/a dichiara di manlevare l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti da qualsiasi responsabilità che direttamente ed indirettamente dovesse derivare da
danni causati dall'uso del proprio mezzo, sia a se stesso che alle persone trasportate ed a terzi.

Giulianova _____

IL DICHIARANTE
